



Città di Strongoli

(Provincia di Crotone)

Ufficio del Sindaco

COPIA DI ORDINANZA

SINDACALE

REGISTRO N. 33 DEL 18-05-2022

Oggetto: Misure di prevenzione incendi in aree e terreni privati e pubblici - anno 2022

IL SINDACO

Considerato che:

a) la mancata pulizia da sterpaglie di terreni di proprietà pubblica o privata, in particolare di quelli prossimi alle aree urbane, di alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura o loro pertinenze, comporta un alto pericolo di incendi, con grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo ed agricolo;

b) nella stagione estiva i terreni incolti, per le particolari condizioni meteorologiche, sono spesso interessati da fenomeni di combustione ed incendi, che possono facilmente estendersi in attigue aree boscate sottoposte a tutela, terreni normalmente coltivati e strutture antropizzate di varia natura;

c) come verificatosi negli scorsi anni parte del territorio comunale, è stato più volte oggetto di incendi anche nelle immediate vicinanze dei centri abitati;

d) gli incendi per intensità ed estensione, danneggiano gravemente il patrimonio naturalistico di flora e fauna presente nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Accertato che le condizioni sopra descritte, in particolar modo la presenza di sterpaglia secca, con l'avvento della stagione estiva possono costituire l'elemento scatenante dell'innescio e la propagazione di incendi di interfaccia;

Ravvisato lo stato di pericolo per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale e la necessità di emanare provvedimenti per evitare tali rischi che possono arrecare gravi pregiudizi alla viabilità e alla pubblica e privata incolumità;

Ritenuto allo scopo, adottare apposita ordinanza per l'eliminazione di situazioni di potenziale pericolo, quali la mancata pulizia di sterpaglie di terreni di proprietà pubblica e privata in prossimità dei centri abitati e delle strade;

Vista:

- la Legge Regionale 22.12.2017 n. 51 - Norme di attuazione della legge 21.11.2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia d'incendi boschivi “contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la qualità della vita, così come previsto dall'art.117 della Costituzione; la disposizione dell'O.P.C.M. 3606/2007 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
- la Legge Regionale del 12/10/2012 n. 45 (BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012) contenente le disposizioni sulla gestione, tutela, e valorizzazione del patrimonio forestale regionale; -la Legge n. 394 del 06/12/1991 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- la Legge n. 225 del 24/02/1992 “Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile”;

Visti:

- il D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002, con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- il Capo III “Prevenzione Incendi “del D.Lgs.vo n. 139 del 08.03.2006 – Funzioni e Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'art. 29 “Piantagioni e Siepi” del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.vo n.285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;
- il vigente Codice Civile;
 - il D.L. 14/2017 convertito in Legge il 17.04.2017 n. 48;
 - il D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- gli artt. 192 e 255 del D.Lgs.vo n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Dispone con decorrenza immediata e fino al 30 Settembre 2022 che tutti gli interessati (proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse, detentori di fasce di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali, di elettrodi, responsabili di cantieri edili e stradali, amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali, proprietari di aree

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

recanti depositi temporali o permanenti all'aperto di aree in genere edificate) ottemperino ai sottotitoli articoli della Legge Regionale del 22 dicembre 2017 n. 5:

Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, con decorrenza immediata, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, nell'immediatezza e comunque entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano, con decorrenza immediata, una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali)

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.
2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.
3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

E' fatto Obbligo

- ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza, tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d'acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;
- di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;
- per i proprietari e i conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi, onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolati le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito.
- tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all'interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti.

E' fatto Divieto

- accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio;

Estensione degli obblighi e dei divieti

- tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo, qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari;
- tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, gli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi), di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Avverte che

- l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, a norma del disposto dell'art.7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, con una

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di **25,00 euro** ad un massimo di **500,00 euro**;

- è fatta salva in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni amministrative pecuniarie e/o penali previste dalle disposizioni di legge in materia.
- qualora venisse accertata dagli organi preposti, l'inosservanza al presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a 5 giorni per provvedere;
- in caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti

Informa che avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio del comune; che avverso la presente Ordinanza, in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale, chi ne abbia interessi può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio del comune.

Ordina che si invii copia della presente:

- All' Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Crotone;
- All' Area Vigilanza sede;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Strongoli;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cirò Marina;
- Al Gruppo Forestale Carabinieri di Crotone;

Confermato e sottoscritto
IL SINDACO

F.to Sergio Bruno

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(Art. 47, c 1, legge 8/6/1990, n. 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 33 del 18-05-2022 viene pubblicata all'albo pretorio online del portale per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal **18-05-2022**.

N. Reg. Albo: **528**

Strongoli, 18-05-2022

Il Resp.le del Settore Amm.vo

F.to Domenico Vetere